COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

ATTO DISPOSITIVO NR. 1266 Roma, 01/12/2023

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA IN LOCALITÀ *"BORBIAGO"* **NEL COMUNE DI MIRA (VE),** ***SITUATA NELLA REGIONE VENETO.***

PREMESSO che con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, del 22 novembre 2017 e dell'11 giugno 2019, il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, poi Commissario Unico, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa sulle discariche, per complessivi 81 siti oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, tra cui è ricompresa la discarica sita nel Comune di Mira ***località Borbiago.***

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di Mira ***località Borbiago*** interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014) D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014) D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto *"notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13"* la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;

ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);

iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

CONSIDERATO **che nelle recenti riunioni avvenute tra ottobre e novembre 2023 la Commissione europea ha ulteriormente indicato la necessità che la richiesta di espunzione dalla procedura di infrazione deve includere un'analisi completa della contaminazione (suolo e acqua), una chiara spiegazione della bonifica della contaminazione e garanzie che sia escluso qualsiasi rischio di contaminazione futura;**

CONSIDERATO che con nota 3/3-57 del 13 luglio 2023, inviata dalla Struttura Commissariale, veniva comunicata la necessità di interrompere le attività precedentemente affidate al Provveditorato Opere Pubbliche per la successiva rendicontazione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di intervento si riferisce specificamente alla cosiddetta "area fusti interrati";

VISTA la nota 3/3-61 del 4 settembre 2023, inviata dalla Struttura Commissariale, relativa alla convocazione di specifica riunione

operativa per presentare, illustrare e condividere il tipo di intervento da eseguire **(All. 1);**

VISTO l'elaborato "Risultati delle indagini integrative" redatto dalla Desam ingegneria e ambiente srl nelle cui conclusioni viene riportato *"Nel seguente documento sono state descritte le indagini integrative condotte a luglio 2023 presso il sito di Via Teramo, a Olmo di Mira, nel Comune di Mira (VE) individuato dai mappali 359 sub. 1, 2, 3; mappale 636 e mappale 769 del foglio catastale 3, dove è presente una vecchia discarica di rifiuti (terreni di riporto contaminati da rifiuti industriali e fanghi contenenti fusti metallici), realizzata presumibilmente negli anni '70 sul sedime di una vecchia cava di argilla, attiva fino agli anni '60. Le indagini sono state eseguite in previsione di una rimozione dei rifiuti presenti fino al raggiungimento del terreno naturale. L'area interessata dagli interventi è stimata in 840 mq. Sono stati riportati i risultati delle analisi condotte sui rifiuti (analisi di caratterizzazione e di ammissibilità in discarica e analisi radiometriche) ed effettuata una stima dei quantitativi di rifiuto presenti. I sondaggi eseguiti hanno in parte confermato il modello stratigrafico emerso dalle precedenti campagne di indagine e hanno permesso di individuare nel dettaglio profondità ed estensione dei terreni contaminati da rifiuti industriali e di fanghi e fusti. Sulla base degli esiti analitici, i rifiuti costituiti dai terreni contaminati da rifiuti industriali sono stati classificati con il codice EER 191302 e sono conformi al test di cessione per ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi (Tab.5 all'art. 7-quarter All.4 del D.Lgs 121/20). Tali rifiuti sono presenti in tutta l'area fino a 2-3 da p.c (occasionalmente fino a 4 m), con un quantitativo stimato di 3199 tonn. I fanghi contenenti i fusti metallici sono classificabili con il codice EER 191301* e non sono conformi né ai limiti di cui alla Tab.6 (test di cessione per ammissibilità in discarica per rifiuti pericolosi), né alla tabella 5abis (limiti di accettabilità dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi). Tali rifiuti sono limitati superiormente dai terreni contaminati da rifiuti industriali, mentre inferiormente sono a contatto diretto con il terreno naturale limoso argilloso o con il terreno saturo di natura sabbiosa. Tali rifiuti sono presenti nella zona centrale del sito (lotti 2-3) e in parte nel settore nord (lotto 4), fino ad una profondità di 3-4 m da p.c., mentre nel lotto 1 sono presenti in quantità trascurabili. I quantitativi totali stimati sono pari a 1943 tonn. Infine, i risultati delle analisi condotte sul rifiuto liquido (acque di falda, che saranno sottoposte ad aggottamento per consentire la rimozione dei rifiuti in profondità) hanno consentito di classificarlo con il codice EER 161002. Le analisi radiometriche condotte in campo e sui campioni di fango giallastro e di acque sotterranee non hanno evidenziato particolari anomalie, escludendo pertanto la presenza di materiali NORM o TENORM, ovvero di*

materiali caratterizzati da concentrazioni non trascurabili di radionuclidi naturali." **(All. 2);**

VISTA la nota 3/3-64 del 21 settembre 2023 inviata dalla Struttura Commissariale e relativa alla convocazione della conferenza dei servizi e contestuale invio degli elaborai progettuali dell'intervento di *"Bonifica con rimozione della sorgente primaria di contaminazione dell'ex discarica in via Teramo in Comune di Mira (VE), redatto dalla Società Desam Ingegneria e ambiente srl"* **(All. 3);**

VISTA la nota 3/3-65 del 29 settembre 2023 inviata dalla Struttura Commissariale e relativa all'esito della conferenza dei servizi **(All. 4);**

VISTO il **parere favorevole con prescrizioni** all'approvazione del "Progetto di bonifica con rimozione della sorgente primaria di contaminazione dell'ex discarica di via Teramo in Comune di Mira (VE)" da parte della Città Metropolitana di Venezia, inviato con nota protocollo 2023_67099 **(All. 5);**

VISTA la nota recante "Trasmissione osservazioni tecniche" relativa all'approvazione del "Progetto di bonifica con rimozione della sorgente primaria di contaminazione dell'ex discarica di via Teramo in Comune di Mira (VE)" da parte di ARPAV, inviata con nota protocollo 0086949 **(All. 6);**

VISTA la nota di protocollo 0534675 inviata dalla Regione Veneto in cui viene espresso **parere favorevole con prescrizioni** all'approvazione del "Progetto di bonifica con rimozione della sorgente primaria di contaminazione dell'ex discarica di via Teramo in Comune di Mira (VE)" **(All. 7);**

VISTO il **parere favorevole** all'approvazione del "Progetto di bonifica con rimozione della sorgente primaria di contaminazione dell'ex discarica di via Teramo in Comune di Mira (VE)"rilasciato dal Comune di Mira con nota protocollo 0046765 **(All. 8);**

TENUTO CONTO delle diverse richieste di integrazione, nonché osservazioni tecniche;

VISTA la nota di Veneto Acque relativa all'Integrazione dei sondaggi in esito alla conferenza dei servizi del 28.09.2023 **(All. 9);**

VISTI gli elaborati relativi al 'Progetto di bonifica con rimozione della sorgente primaria di contaminazione dell'ex discarica di via Teramo in Comune di Mira (VE) - progetto esecutivo' ed in particolare l'allegato 'A.01 Relazione Generale' in cui viene descritto il progetto dell'intervento *"...L'obiettivo dell'intervento consiste nella rimozione dei rifiuti presenti nel sottosuolo, potenziale fonte di contaminazione delle matrici ambientali (terreni e acque di falda) del sito in oggetto, fino al rinvenimento del terreno naturale in sito. I lavori di bonifica consisteranno nello scavo, carico, trasporto e smaltimento presso idonei impianti dei rifiuti abbandonati nel suolo. L'area di intervento presenta una dimensione di un rettangolo avente dimensione di 45 x 16 m, oltre che ad un'ulteriore porzione avente una superficie di 9,8 x 12 m, per una superficie totale stimata di 840 mq. Le tipologie di rifiuto individuate nelle fasi di scavo sono: - Terreno superficiale non contaminato (top soil, considerati i primi 20 cm) da smaltire in discarica*

o da sottoporre a recupero in altro sito, secondo i risultati delle analisi chimiche; - Terreno di riporto contaminato da rifiuti industriali; - Fanghi giallastri con fusti; Le attività di scavo procederanno per lotti (previsti 4 lotti) fino ad una profondità massima di 4,5-5,0 m (a seconda della profondità di rinvenimento dei rifiuti). Data la profondità di intervento dovrà essere eseguita una diaframmatura degli scavi, da realizzarsi con l'infissione di palancole (innestate alla profondità di 18 m da p.c., per un perimetro complessivo di 187,8 m (considerando anche le diaframmature a separazione dei vari lotti) e l'emungimento delle acque attraverso sistema well-point al fine di abbassare il livello piezometrico da circa 1 m a circa 5 m da p.c.. Le acque emunte saranno anch'esse smaltite come rifiuto presso idoneo impianto di trattamento. Al termine delle attività l'area di scavo dovrà essere ripristinata apportando terreno certificato, conforme a colonna A – relativa all'Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del D. Lgs. 152/2006. Di seguito si descriveranno gli interventi previsti, comprensivi delle attività propedeutiche necessarie alla loro realizzazione. Le attività previste verranno realizzate secondo il seguente schema generale: - valutazione interferenze (sovra e sottoservizi, strutture da demolire, alberature ecc..); - gestione interferenze (segnalazione sottoservizi, taglio alberi, rimozione strutture esistenti, riempimento temporaneo fossato); - rilievo topografico ante operam; - cantierizzazione dell'area (preparazione delle aree di cantiere comprensive di area logistica e area di cantiere); - esecuzione dei lavori, per ciascun lotto individuato (palancolatura, sistema di well-point, rimozione terreni e rifiuti, riempimento, rimozione palancole); - demob cantiere e rilievo topografico." **(All. 10);**

VISTO l'Atto Dispositivo Commissariale nr. 1180 relativo all'approvazione del progetto di *"Bonifica con rimozione della sorgente primaria di contaminazione dell'ex discarica in via Teramo in Comune di Mira (VE)"* **(All. 11);**

VISTA la nota 3/3-68 del 06 ottobre 2023, inviata dalla Struttura Commissariale, recante "esito della conferenza dei servizi e approvazione progetto di bonifica" **(All. 12);**

RILEVATO che con nota di protocollo 001-3601/2023 Veneto Acque ha comunicato la "Proposta di ubicazione delle indagini integrative e modalità di esecuzione e trasmissione report indagini 2021" **(All. 13);**

VISTI i report citati come Indagini 2021 SELC **(All. 13 bis);**

VISTA la nota di protocollo 0089992 di risconto da parte di Arpav in cui si esprime condivisione al programma di indagine **(All. 14);**

ALLA LUCE delle indagini integrative eseguite, in accordo con quanto richiesto nel corso della conferenza dei servizi;

VISTO l'elaborato "Indagini integrative del 13.10.2023" redatto dalla Desam ingegneria e ambiente srl **(All. 15);**

VISTA la nota di protocollo 001/0004021 con cui Veneto Acque trasmette il "progetto esecutivo e proposta piano di monitoraggio aria" **(All. 16);**

TENUTO CONTO del verbale generale di sopralluogo redatto in data 13.10.2023 da parte di Arpav;

CONSIDERATO che i lavori hanno necessitato di continue indicazioni operative per contemperare le esigenze temporali con la corretta attuazione delle

procedura tecniche ed amministrative, nonché ogni effettivo integrazione esecutive in linea con le osservazioni, prescrizioni, indicazioni derivanti dai pareri degli enti intervenuti;

VISTO l'allegato *'A.18 Piano di Collaudo'* emesso in data 31 ottobre 2023 quale ulteriore elaborato esecutivo a corredo dell'intervento per disciplinare le modalità di verifica del buon esito delle lavorazioni, del collaudo delle attività di bonifica e del corretto inquadramento delle attività **(All. 17);**

VISTA la 'Relazione tecnica di giudizio sulle indagini ambientali finalizzate alla ricostruzione dello stato qualitativo ambientale del suolo e delle acque sotterranee e all'efficacia degli interventi progettati di messa in sicurezza' che richiama e ricostruisce il percorso di analisi ambientale e di azione risanante posta in essere, in particolare *"...Nel 2023 è stato approvato il Progetto di Bonifica del sito che ha previsto la rimozione totale dei fusti metallici e dei rifiuti speciali in essi presenti e la rimozione del terreno laterale e profondo potenzialmente contaminato. Gli interventi progettati eliminano la sorgente primaria di contaminazione e fanno venire meno le condizioni preesistenti di un pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente..."* la medesima relazione relativamente alla matrice suolo e sottosuolo chiarisce inoltre che *"...Con riferimento al tenore dei parametri Cobalto, Metilfenolo (o-,m-,p-), Fenolo e Pentaclorofenolo i risultati delle determinazioni analitiche confrontati con i limiti di legge di riferimento mostrano il pieno rispetto e raggiungimento degli obiettivi e degli standard di qualità e protezione ambientale stabiliti dalla norma per la matrice ambientale suolo e sottosuolo..."* e per la matrice acque sotterranee *"...Con riferimento al tenore dei parametri Antimonio, Cobalto, Nichel, Piombo, Zinco, Fluoruri e Idrocarburi totali come n-esano i risultati delle determinazioni analitiche confrontati con i limiti di legge di riferimento mostrano il pieno rispetto e raggiungimento degli obiettivi e degli standard di qualità e protezione ambientale stabiliti dalla norma per la matrice ambientale acque sotterranee"* **(All. 18);**

VISTI i formulari relativi ai rifiuti rimossi, trasportati e smaltiti **(All. 19);**

VISTI i rapporti di prova del laboratorio relativi ai campioni di collaudo del suolo e sottosuolo e delle acque sotterranee prelevati nel mese di novembre **(All. 20);**

VISTA la 'Relazione sulla conclusione al 02.12.2023 della procedura di infrazione UE 2003/2077. Sentenza della CGUE del 02/12/2014 - causa C - 196/13' a firma congiunta del direttore dei lavori ing. Matteo Bacchetto e del Responsabile Unico del Progetto ing. Francesco Trevisan in cui viene chiarito che *"...Con la rimozione dei rifiuti industriali quali sorgente primaria di contaminazione e di tutte le lavorazioni completate sopra descritte, si è sostanzialmente conclusa la fase di eliminazione del rischio ambientale del sito, così come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii, ovvero è stata eseguita la bonifica, intesa come l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti..."* **(All. 21);**

ALLA LUCE dei diversi sopralluoghi effettuati dalla Struttura Commissariale, dalla direzione dei lavori e dal responsabile unico del procedimento;

CONSIDERATO quanto richiesto nella comunicazione ref. Ares (2022)9421221 del 09/02/2022 nel modulo chiamato "Allegato 3 check list" e debitamente compilato dalla scrivente Struttura Commissariale al fine di elencare in modo schematico le questioni afferenti al sito in questione **(All. 22);**

DATO ATTO CHE per l'ex discarica del Comune di ***Mira:***

i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedirne l'accesso;

ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, e i rifiuti pericolosi sono stati prontamente rimossi;

iii) È stato effettuato intervento di bonifica tramite rimozione dei rifiuti mediante scavo e smaltimento con la realizzazione di una barriera fisica di confinamento perimetrale costituita da un diaframma in palancole metalliche;

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dalla 'Relazione sulla conclusione al 02.12.2023 della procedura di infrazione UE 2003/2077. Sentenza della CGUE del 02/12/2014 - causa C - 196/13' l'intervento costituisce bonifica dell'area ed assicura la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, avendo eliminato fisicamente la fonte primaria di contaminazione ed avendo la contestuale garanzia di escludere qualsiasi rischio di contaminazione futura

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(*Gen. B. CC Giuseppe Vadalà*)

SUBCOMMISSARIO
(Ten. Col. Nino Tarantino)